

DECISIONE (UE) 2017/1243 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 98ª sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe avere lo scopo di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 97ª sessione, ha approvato modifiche della regola II-1/23 e della regola II-2/9.4.1.3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), dei codici internazionali di sicurezza per le unità veloci («codici HSC») 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») e dell'allegato della risoluzione MSC.81(70). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 98ª sessione dell'MSC, che si terrà a giugno 2017.
- (3) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'IMO, in occasione della sua 70ª sessione, ha approvato modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della MARPOL») per quanto riguarda le informazioni che devono essere incluse nel bollettino di consegna («BC»). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 71ª sessione del MEPC, che si terrà a luglio 2017.
- (4) L'MSC dell'IMO, in occasione delle sue 95ª e 96ª sessioni, ha approvato vari progetti di modifica della regola SOLAS II-1 sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a tali modifiche è stata definita nella decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (5) L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97ª sessione, ha convenuto di sospendere l'adozione dei progetti di modifica della regola II-1 della convenzione SOLAS, sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria fino alla sua 98ª sessione, e ha convenuto inoltre, per quanto riguarda le modifiche alla regola III/6 concernente la formula per l'indice di compartimentazione richiesto *R*, che eventuali ulteriori modifiche a tale regola non dovrebbero abbassare l'attuale livello di sicurezza.
- (6) La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/2077 rimane dunque applicabile.
- (7) L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97ª sessione, ha convenuto di armonizzare il testo delle regole II-1/22, II-1/23 e II-1/24 per quanto riguarda l'esistenza di molteplici espressioni per prescrizioni simili, e di aggiornare

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97ª sessione del comitato per la sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 36).

